

rega 



**Atto e regolamento
della fondazione**

Schweizerische Rettungsflugwacht
Garde aérienne suisse de sauvetage
Guardia aerea svizzera di soccorso
Swiss Air-Rescue

Atto di fondazione

I L'associazione della Guardia aerea svizzera di soccorso costituisce una fondazione indipendente, umanitaria e d'utilità pubblica ai sensi dell'art. 80 ss del Codice Civile Svizzero (CC).

II Scopo della fondazione è quello d'aiutare le persone in pericolo applicando i principi della Croce Rossa. La fondazione si occupa in particolare del salvataggio e del soccorso in caso d'urgenza di persone ferite o ammalate, inoltre svolge missioni preventive. Può inoltre mettere i suoi mezzi a disposizione di casi sociali.

III La fondazione può anche incaricare altre organizzazioni per lo svolgimento dei suoi compiti. Essa può creare nuove organizzazioni e sviluppare quelle già esistenti.

IV Il fondatore trasferisce certi beni alla fondazione giusta la distinta del 3 maggio 1979. Altri doni alla fondazione sono ammessi in qualsiasi momento. I beni della fondazione vengono incrementati dal reddito proveniente dalle sue attività e dai suoi beni nonché dalle donazioni volontarie ad opera di terzi. Il consiglio di fondazione può

peraltro acquisire mezzi finanziari in altro modo. Per gli impegni della fondazione rispondono unicamente i suoi beni.

V L'organo della fondazione è il consiglio di fondazione. La sua organizzazione, ed ogni eventuale altro organo, sottostanno ad un regolamento promulgato dal fondatore all'atto della costituzione della fondazione stessa. Tale regolamento contiene altresì le disposizioni inerenti all'esecuzione delle altre condizioni dell'Atto di fondazione.

VI Quando lo scopo della fondazione non sarà più realizzabile (art. 88 cpv. 1 CC), l'insieme dei beni allora esistenti dovrà essere devoluto ad istituzioni umanitarie e di pubblica utilità. Previo consenso dei due terzi dei suoi membri, il consiglio di fondazione deciderà quali saranno le istituzioni, beneficiarie d'una parte o della totalità dei beni.

Contenuto

Articolo 1	
Nome e sede	5
<hr/>	
Articolo 2	
Scopo	5
<hr/>	
Articolo 3	
Compiti	6
<hr/>	
Articolo 4	
Centrale operativa	6
<hr/>	
Articolo 5	
Prontezza d'intervento	6
<hr/>	
Articolo 6	
Rapporto con l'associazione GASS	6
<hr/>	
Articolo 7	
Finanziamento	7
<hr/>	
Articolo 8	
Organi	7
<hr/>	
Articolo 9	
Consiglio di fondazione	7
<hr/>	
Articolo 10	
Membri del consiglio di fondazione	7
<hr/>	
Articolo 11	
Comitato del consiglio di fondazione	8

Articolo 12	
Commissioni	8
<hr/>	
Articolo 13	
Competenze	8
<hr/>	
Articolo 14	
Riunioni del consiglio di fondazione	8
<hr/>	
Articolo 15	
Delibere e decisioni	9
<hr/>	
Articolo 16	
Direzione	9
<hr/>	
Articolo 17	
Ufficio di revisione	9
<hr/>	
Articolo 18	
Modifica del regolamento	9
<hr/>	
Articolo 19	
Disposizioni sussidiarie	10
<hr/>	
Articolo 20	
Validità	10

Regolamento della fondazione

Articolo 1

Nome e sede

Con la denominazione di

Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega)
Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega)
Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega)
Swiss Air-Rescue (Rega)

è stata costituita una fondazione indipendente, umanitaria e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 80 ss. del Codice Civile Svizzero, con sede a Kloten.

Articolo 2

Scopo

Scopo della Rega è di aiutare persone in situazioni d'emergenza e ciò, fedelmente ai principi della Croce Rossa, senza discriminazione alcuna per solvibilità, posizione sociale, nazionalità, razza, religione o convinzione politica.

La Rega può altresì svolgere tutte le attività idonee a facilitare o promuovere il raggiungimento dello scopo.

La società può, quindi, partecipare ad altre imprese nazionali ed estere, organizzazioni e aziende affiliate sul territorio nazionale o estero, nonché acquistare terreni, ipotecarli, conservarli e venderli.

Articolo 3

Compiti

La Rega fornisce il suo aiuto ovunque l'impegno dei suoi mezzi permetta di salvaguardare, preservare e proteggere la vita e la salute del prossimo. Inoltre, essa può utilizzare i suoi mezzi per aiutare persone socialmente sfavorite.

La Rega si assume l'organizzazione e l'esecuzione di voli con elicotteri e aerei e presta soccorso in caso di infortuni, malattie o catastrofi.

La Rega è una fondazione umanitaria che presta i suoi servizi in collaborazione con i sostenitori e grazie al supporto di donatori. Il compimento di missioni di emergenza medica di carattere pubblico non è condizionato da una garanzia per la copertura dei costi.

La Rega collabora strettamente con le organizzazioni e le autorità che operano nel campo delle attività di soccorso. Partecipa, inoltre, anche a progetti scientifici inerenti al salvataggio aereo.

La Rega adotta e favorisce le misure idonee al perseguimento del suo scopo e indicate secondo le nozioni scientifiche e tecniche aggiornate.

Essa può altresì fornire il suo appoggio alle attività nel campo della medicina, del salvataggio, dell'aiuto in caso di catastrofe e nella prevenzione degli infortuni.

Nell'ambito dello scopo prefissato, il consiglio di fondazione ha la facoltà di assumersi ulteriori compiti.

Articolo 4

Centrale operativa

Per adempiere ai suoi compiti, la Rega mantiene in servizio permanente una centrale operativa alla quale le persone bisognose d'aiuto possono rivolgersi in qualsiasi momento, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. La centrale operativa organizza i soccorsi e coordina i mezzi di intervento. Offre un servizio di consulenza inerente ai campi di azione della Rega.

Articolo 5

Prontezza d'intervento

Al fine di poter in ogni momento prestare soccorso, la Rega provvede con i mezzi a sua disposizione all'adeguata e costante prontezza d'intervento.

Articolo 6

Rapporto con l'associazione GASS

L'associazione Guardia aerea svizzera di soccorso (GASS) è fondatrice della Rega e ha per scopo la promozione del salvataggio in generale e appoggia in particolare gli interessi della Rega.

L'associazione GASS è un forum per persone e organizzazioni attive nel salvataggio aereo, oppure che collaborano con la Rega. La Rega può appoggiare attività dell'associazione GASS se ciò è utile al suo operato.

Articolo 7

Finanziamento

Sostenitori e benefattori appoggiano con i loro contributi l'operato umanitario e di pubblica utilità della Rega.

Nell'ambito del possibile, i costi d'intervento saranno fatturati a un garante.

Articolo 8

Organi

Gli organi della fondazione sono:

- il consiglio di fondazione
- il comitato del consiglio di fondazione
- la commissione delle finanze
- la commissione medica
- la direzione
- l'ufficio di revisione

Articolo 9

Consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione è costituito al massimo da 15 membri.

Quattro membri del consiglio di fondazione sono eletti dall'associazione GASS, tra cui il suo presidente.

La nomina dei restanti membri spetta al consiglio di fondazione. Il comitato del consiglio di fondazione ne presenta richiesta.

Il consiglio di fondazione, il comitato e le commissioni rimangono in carica quattro anni.

La rielezione è ammessa fino al 70° anno di età.

Articolo 10

Membri del consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione deve comporsi di una rappresentanza equilibrata dell'aviazione, della medicina, delle organizzazioni di salvataggio e soccorso, del settore umanitario, dei partner, dell'economia e della politica, di ambo i sessi, come pure delle regioni linguistiche nazionali. Le competenze sociali e tecniche dei suoi membri garantiscono il mix necessario per svolgere i compiti di questa autorità collegiale.

Il presidente del consiglio di fondazione e il presidente dell'associazione GASS assicurano che le richieste di elezione siano equilibrate dal punto di vista della rappresentanza.

Collaboratori e collaboratrici (dipendenti) della fondazione non possono diventare consiglieri di fondazione.

Articolo 11

Comitato del consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione elegge tra i suoi membri un comitato costituito da cinque persone e ne stabilisce compiti e competenze. La presidenza del comitato è detenuta dal presidente del consiglio di fondazione, il suo sostituto è il vicepresidente.

La funzione del comitato è il coordinamento nell'ambito del consiglio di fondazione. Gli compete la creazione delle premesse per una concezione interdisciplinare delle strategie da adottare nelle decisioni e azioni del consiglio di fondazione.

Il comitato del consiglio di fondazione si riunisce ogni qual volta le circostanze lo richiedano.

Articolo 12

Commissioni

Il consiglio di fondazione può formare commissioni e gruppi di lavoro permanenti. Ne stabilisce compiti e competenze.

La commissione delle finanze e quella medica sono commissioni permanenti.

Articolo 13

Competenze

Il consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione.

Al consiglio di fondazione compete stabilire i compiti e le competenze degli altri organi.

Esso approva, tenendo conto dell'autorità di sorveglianza, dell'associazione GASS e del pubblico, un rapporto annuale che riassume le attività della fondazione.

Redige altresì il regolamento organizzativo della fondazione.

Articolo 14

Riunioni del consiglio di fondazione

Il consiglio di fondazione si riunisce almeno due volte all'anno

- a) su invito del presidente o del vicepresidente, oppure
- b) su richiesta del CEO/presidente della direzione, oppure
- c) su richiesta di almeno tre membri del consiglio di fondazione.

La discussione di questioni che riguardano gli interessi personali di uno dei membri del consiglio di fondazione richiedono la temporanea esclusione del membro interessato.

Articolo 15

Delibere e decisioni

Consiglio di fondazione, comitato e commissioni possono deliberare se almeno la metà dei membri è presente alla riunione. Non è previsto il diritto di voto per corrispondenza da parte dei membri assenti. Sono ammesse delibere circolari, a meno che un membro non chieda per iscritto la discussione.

Le decisioni degli organi sono valide se prese dalla maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Il sistema elettorale per il consiglio di fondazione sottostà ad un regolamento separato (normative della direzione aziendale).

Ogni riunione sarà messa a verbale.

Articolo 16

Direzione

Il consiglio di fondazione delega la direzione all'esercizio della conduzione, qualora la legge, i documenti della fondazione o il presente regolamento non dispongano diversamente.

Il consiglio di fondazione nomina i membri di direzione, costituiti dal CEO/presidente della direzione, dal responsabile del settore medico e dal responsabile del settore finanze.

I membri di direzione partecipano alle riunioni del consiglio di fondazione e del comitato e detengono un voto consultivo e il diritto di avanzare proposte.

Articolo 17

Ufficio di revisione

Il consiglio di fondazione nomina un ufficio di revisione indipendente dai suoi membri e dalla fondazione.

L'ufficio di revisione verifica la contabilità e i conti d'esercizio. Al riguardo presenta un rapporto al consiglio di fondazione, atto ad informare il pubblico e l'autorità di vigilanza di competenza.

Articolo 18

Modifica del regolamento

Il consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare il regolamento di fondazione con una maggioranza di due terzi.

Finché sussiste il vincolo dello scopo dell'associazione GASS di sostenere la fondazione Guardia aerea svizzera di soccorso, il diritto di delegare il vicepresidente dell'associazione e di ulteriori tre consiglieri ai sensi dell'art. 10 del regolamento di fondazione può essere ridimensionato o abolito unicamente con l'approvazione dell'associazione. Lo stesso vale per la revisione del presente articolo (art. 18 cpv. 2).

Articolo 19

Disposizioni sussidiarie

Qualora il presente regolamento non contenga disposizioni divergenti o non sia in conflitto con le disposizioni di cui al diritto vigente, trovano applicazione le specifiche norme del Codice Civile Svizzero nonché sussidiariamente le norme specifiche della quarta parte (registro commerciale, aziende e contabilità commerciale) del Codice delle obbligazioni svizzero.

Articolo 20

Validità

Il presente regolamento fu promulgato in occasione dell'Assemblea generale dell'associazione Guardia aerea svizzera di soccorso, tenutasi il 12 maggio 1979 e nel frattempo è stato riveduto più volte. L'ultima revisione risale all'22 novembre 2017.

Questa revisione è stata firmata dall'attuale presidente del consiglio di fondazione e approvata dall'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del DFI il 10 ottobre 2023.

Guardia aerea svizzera di soccorso Rega

Casella postale 1414

CH-8058 Zurigo aeroporto

Telefono: 044 654 33 11

Fax: 044 654 33 22

www.rega.ch